

MISURE URGENTI PER EMERGENZA DA COVID-19

AVVISITRIENNALI

Modifiche attività progettuali 2020

L'articolo 9 della L.R. 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), così come modificato dall'articolo 1 della L.R. 10/2020 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dispone che tutti i beneficiari di incentivi triennali, concessi in applicazione della legge regionale 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali), che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 abbiano dovuto o debbano modificare, spostare ovvero annullare, le attività programmate e oggetto di finanziamento, possono ottenere dal Servizio Attività Culturali, disponibile per ogni chiarimento e informazione, l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.

In tali ipotesi, sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente una volta ottenuto l'assenso alla modifica.

Il beneficiario del contributo ha **comunque l'obbligo di svolgere le attività programmate** oggetto del finanziamento.

In deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19. In questa ultima ipotesi, tali spese sono ammissibili anche qualora la relativa documentazione giustificativa non sia intestata al beneficiario dell'incentivo, che risulta però averle effettivamente sostenute.

Conferma entità contributi 2020 ed estensione termini di realizzazione delle attività progettuali

Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, l'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), conferma l'entità degli incentivi annuali concessi nel 2020, anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o dovranno essere modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Qualora in sede di rendicontazione delle attività progettuali realizzate, venga documentata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20% dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione per il pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

Il beneficiario del contributo ha **comunque l'obbligo di svolgere le attività programmate** oggetto del finanziamento.

Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali

Allo scopo di assicurare il necessario sostegno ai **soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali** di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19 commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della **legge regionale 16/2014** ed in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **in deroga** a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale **16/2014**, l'articolo 8 della legge regionale **18 maggio 2020, n. 10** (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dispone che **non si procede,** né **in sede di valutazione delle domande di incentivo per l'annualità 2021 né ad altri fini, alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nell'annualità 2020, nonché alla verifica del mantenimento nell'annualità 2020 dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali.**

Inoltre i termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi triennali, stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della **legge regionale 16/2014** citate, **possono essere prorogati** con deliberazione di Giunta regionale.

Importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021

Al fine di **contenere gli effetti** causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e **supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali** e **la valorizzazione del patrimonio culturale**, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31 della **legge regionale 13/2019** e al relativo regolamento di attuazione, **la misura del**

finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

Rendicontazione annualità 2019

L'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale **18 maggio 2020, n. 10** (Misure urgenti in materia di cultura e sport), prevede **la possibile proroga al 30 novembre 2020**, dei termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di **rendicontazione** degli incentivi concessi nell'annualità 2019, con ulteriore possibilità di proroga, su istanza motivata del beneficiario.